

# Catalogo europeo rifiuti

---

4 Dicembre 2001

Il catalogo europeo dei rifiuti previsto dalle decisioni 94/3/CE e 94/904/CE del Consiglio UE recepiti negli allegati A e D del Decreto Legislativo n. 22/97 è stato modificato con la decisione 2000/532/CE, successivamente con la decisione 119 del 23 gennaio 2001 ed, infine, con la decisione 573 del 23 luglio ultimo scorso.

Il nuovo catalogo europeo è, quindi, contenuto nella decisione 532 del 2000, così come modificato dalle decisioni 119/2001 e 573/2001, e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2002.

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni le modifiche sono messe in evidenza dal quadro comparativo allegato.

Da tale allegato emerge che alcune voci sono speculari nel senso che lo stesso rifiuto può essere non pericoloso ovvero pericoloso quando contiene od è contaminato da sostanze pericolose.

Sono altresì classificati pericolosi dei rifiuti che prima non erano considerati tali come i materiali da costruzione contenenti amianto, le miscele bituminose contenenti catrame di carbone lo stesso catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.

Le modifiche del catalogo comportano problemi applicativi soprattutto con riferimento al D.M. sul recupero dei rifiuti con procedure semplificate.

Si dovrà, quindi, procedere all'aggiornamento dei numeri dei codici riportati nel Decreto in modo tale da garantire alle imprese certezze nello svolgimento della loro attività.

Il disegno di legge Senato 374/B di prossima approvazione prevede tra l'altro il regime transitorio per consentire alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti, la cui classificazione è stata modificata, di continuare ad effettuare le operazioni di gestione.

I soggetti interessati devono procedere ad inoltrare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 22/97 oppure iscrizione all'Albo gestori ai sensi dell'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo n. 22/97 con l'indicazione dei nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione.

L'attività potrà, nel frattempo, proseguire fino all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione o di iscrizione.

Dagli incontri avuti con la Direzione competente del Ministero dell'Ambiente è emerso che sono in preparazione due decreti: uno per modificare il catalogo europeo da sostituire agli allegati A e D del Decreto legislativo 22/97 e l'altro per cambiare i codici dei rifiuti contenuti nel D.M. sul recupero dei rifiuti.

La nostra Associazione ha chiesto al Ministero di intervenire con indicazioni esplicite e vincolanti onde evitare uno stato di confusione ed incertezza fra le imprese che devono confrontarsi con il controllo degli organi di vigilanza ai quali devono poter fornire riscontri certi sull'attività che svolgono.

Ci riserviamo di tenerVi informati sull'argomento e inviamo cordiali saluti.